REGOLAMENTO (CE) N. 2201/1999 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 1999

che determina i quantitativi assegnati agli importatori a titolo dei contingenti quantitativi comunitari applicabili nel 2000 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 520/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo all'instaurazione di una procedura comunitaria di gestione dei contingenti quantitativi [1], modificato dal regolamento (CE) n. 138/96 [2], in particolare gli articoli 9 e 13,

visto il regolamento (CE) n. 1369/1999 della Commissione, del 25 giugno 1999, recante modalità di gestione dei contingenti quantitativi applicabili nel 2000 a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese [3], in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 1369/1999 ha determinato la parte di ciascuno dei contingenti in questione riservta agli importatori tradizionali e agli altri importatori, nonché le condizioni e le modalità di partecipazione all'attribuzione dei quantitativi disponibili; gli importatori hanno potuto presentare una domanda di licenza d'importazione alle autorità nazionali competenti tra il 27 giugno e il 10 settembre alle 15.00 ora di Bruxelles, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1369/1999;

(2) la Commissione ha ricevuto dagli Stati membri, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1369/1999, le informazioni relative al numero e al volume totale delle domande di licenze d'importazione ricevute, nonché al volume totale delle importazioni precedenti realizzate dagli importatori tradizionali nel corso del periodo di riferimento 1997 o 1998;

(3) in base a tali informazioni, la Commissione è in grado di determinare i criteri quantitativi uniformi secondo i quali le domande di licenza presentate dagli importatori comunitari, relative ai contingenti quantitativi applicabili nel 2000, possono essere soddisfatte dalle competenti autorità nazionali;

(4) dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che, per i prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento, il volume totale delle domande presentate dagli importatori tradizionali supera la parte del contingente loro destinata; il conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando ai volumi delle importzaioni effettuate da ciascun importatore nel corso del periodo di riferimento, espressi in quantità o in valore, il coefficiente di riduzione/aumento uniforme riportato nell'anzidetto allegato I;

(5) dai dati comunicati dagli Stati membri risulta che il volum aggregato delle domande presentate dagli altri importatori per i prodotti elencati nell'allegato II del presente regolamento supera la parte del contingente loro destinata; di conseguenza, le domande vanno soddisfatte applicando agli importi richiesti da ciauscun importaotre, nei limiti del regolamento (CE) n. 1369/1999, il coefficiente di riduzione uniforme riportato nell'anzidetto allegato II,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per i prodotti di cui all'allegato I del presente regolamento, le domande di licenza di importazione regolarmente presentate dagli importatori tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazionali a concorrenza del quantitativo o del valore risultanti dall'applicazione del coefficiente di riduzione/aumento specificato nell'allegato I per ciascun contingente alle importazioni effettuate da ciascun importatore nel corso del 1997 o del 1998, secondo quanto indicato dall'importatore.

Qualora l'applicazione del suddetto criterio quantitativo comportasse l'assegnazione di quantitativi o valori superiori a quelli richiesti, il quantitativo o il valore attribuiti sono limitati a quelli richiesti.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'allegato II del presente regolamento, le domande di licenza d'importazione regolarmente presentate dagli importatori non tradizionali sono soddisfatte dalle competenti autorità nazioanli a concorrenza del quantitativo o del valore risultanti dall'applicazione del coefficiente di riduzione specificato in detto allegato II per ciascun contingente all'importo richiesto dagli importatori, entro i limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1369/1999.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

[1] GU L 66 del 10.3.1994, pag. 1.
[2] GU L 21 del 27.1.1996, pag. 6.
[3] GU L 162 del 26.6.1999, pag. 35.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 1999.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Coefficiente di riduzione/aumento applicabile alle importazioni nel 1997 o 1998
(importatori tradizionali)

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Coefficiente di riduzione/aumento (%)
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 (1)	– 28,15
	6403 51 6403 59	+ 3,61
	ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)	– 31,92
	ex 6404 11 (2)	– 23,07
	6404 19 10	+ 137,11
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	– 51,54
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	– 33,59

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

Codici Taric: 6402 99 10 10, 6402 99 31 10, 6402 99 39 10, 6402 99 50 10, 6402 99 91 10, 6402 99 93 10, 6402 99 96 10, 6402 99 98 11, 6403 91 11 10, 6403 91 13 10, 6403 91 16 10, 6403 91 18 10, 6403 91 91 10, 6403 91 93 10, 6403 91 96 10, 6403 91 98 10, 6409 99 11 10, 6403 99 31 10, 6403 99 33 10, 6403 99 36 10, 6403 99 38 10, 6403 99 50 10, 6403 99 91 10, 6403 99 93 11, 6403 99 96 11, 6403 99 98 11

(2) Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

Codici Taric: 6404 11 00 10, 6404 11 00 20

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

Coefficiente di riduzione al quantitativo/valore richiesto nei limiti degli importi massimi fissati dal regolamento (CE) n. 1369/1999

(Importatori non tradizionali)

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Coefficiente di riduzione (%)
Calzature dei codici SA/NC	ex 6402 99 (1)	– 47,41
	6403 51 6406 59	– 93,09
	ex 6403 91 (1) ex 6403 99 (1)	– 83,37
	ex 6404 11 (2)	– 72,57
	6404 19 10	– 54,14
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	6911 10	– 22,13
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica esclusa la porcellana	6912 00	– 42,52

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati par attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

Codici Taric: 6402 99 10 10, 6402 99 31 10, 6402 99 39 10, 6402 99 50 10, 6402 99 91 10, 6402 99 93 10, 6402 99 96 10, 6402 99 98 11, 6403 91 11 10, 6403 91 13 10, 6403 91 16 10, 6403 91 18 10, 6403 91 91 10, 6403 91 93 10, 6403 91 96 10, 6403 91 98 10, 6409 99 11 10, 6403 99 31 10, 6403 99 33 10, 6403 99 36 10, 6403 99 38 10, 6403 99 50 10, 6403 99 91 10, 6403 99 93 11, 6403 99 96 11, 6403 99 98 11

(2) Escluse:

a) calzature appositamente ideate per la pratica di un'attività sportiva, con suola non per iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

Codici Taric: 6404 11 00 10, 6404 11 00 20

b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 EUR al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.